



COMUNE DI CORMONS

PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
LEGALI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29/3/2017

ART. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni dell'Ente per il patrocinio legale dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinato a sfociare in un parere legale, restano disciplinati ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. da apposito regolamento comunale.

L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e pari opportunità.

ART. 2 – Rappresentanza in giudizio

Ai sensi del vigente Statuto comunale la rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata al Sindaco. In caso di assenza o impedimento di questi la rappresentanza è riservata al Vice Sindaco.

La giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'ente sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo, su proposta di deliberazione del settore amministrativo – contabile, ed autorizza, conseguentemente, il soggetto di cui al comma precedente a costituirsi.

La proposta deve essere accompagnata da sintetica relazione del Responsabile competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio e dalla previsione di spesa per il conferimento dell'incarico professionale ad un legale. Sono vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonti di danno per il Comune.

Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

ART. 3 – Condizioni di conferimento dell'incarico

Il Legale da incaricare viene individuato nel rispetto dei seguenti principi generali:

- Specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, risultante dal curriculum;
- Rotazione tra legali al fine di evitare cumulo di incarichi;
- Complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
- Incarichi aventi lo stesso oggetto.

Il legale dovrà essere iscritto all'Albo professionale almeno da 3 anni nonché presentare apposito curriculum di studio con indicati l'iscrizione all'Albo, la data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e motivi delle stesse, nonché gli incarichi assolti e le attività svolte, con indicazione delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni ed ogni elemento utile da cui si possa evincere che sia idoneo a svolgere l'incarico per il quale lo stesso viene nominato.

Il Legale dovrà dichiarare di aver preso conoscenza ed accettare il presente Regolamento comunale.

Il Legale inoltre non dovrà trovarsi, al momento del conferimento dell'incarico, in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Amministrazione di Cormons in ordine all'incarico affidato.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la nomina avviene su indicazione del legale incaricato. Il legale provvederà direttamente alla liquidazione delle competenze spettanti al domiciliatario.

Non possono essere nominati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale o abbiano un contenzioso con la medesima.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi dal diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità. Verranno mantenuti, ove tecnicamente possibile, tutti i gradi del giudizio in capo ad un unico legale.

ART. 4 – Modalità di conferimento dell'incarico

Il responsabile del settore/servizio assegnatario delle risorse di bilancio per le spese legali adotta i provvedimenti di conferimento dell'incarico al legale e di impegno di spesa conseguenti alla deliberazione di costituzione in giudizio.

Il Legale dovrà indicare sempre il valore della causa qualora determinato o indicare che il valore è indeterminato con le dovute motivazioni. Il Legale dovrà indicare nel preventivo l'importo degli onorari suddiviso per fasi del giudizio, che non potrà essere superiore alla tariffa media stabilita dal D.M. 55/2014, ridotta del 10%, fatti salvi i casi indicati dalla norma medesima.

Nel preventivo come sopra determinato dovranno essere indicate le ulteriori competenze spettanti al domiciliatario, qualora necessario.

Il Legale dovrà fornire all'Ente copia della propria polizza RC professionale e copia della comprova del pagamento del premio annuale.

In caso di vittoria di lite, sarà diritto del professionista incaricato conseguire, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, la liquidazione dei proventi liquidati dal giudice, ove più favorevoli.

ART. 5 – Disciplinare di incarico

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare e/o contratto di patrocinio, il cui schema viene approvato contestualmente alla determinazione di impegno della spesa.

Il disciplinare dovrà avere, oltre l'indicazione dell'oggetto i seguenti contenuti:

- L'importo degli onorari e diritti del professionista come da articolo 4 comprensivo delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali (incluse quelle dell'eventuale domiciliatario);
- L'impegno del professionista a relazionare puntualmente sugli sviluppi del giudizio affidatogli e a trasmettere con tempestività all'Amministrazione comunale copia di tutti gli atti difensivi predisposti nell'interesse del Comune e di tutte le scritture avversarie;
- L'impegno del Comune a liquidare ad avanzamento della prestazione da parte del professionista, avuto per quanto possibile riguardo delle fasi indicate nel D.M. 55/2014.
- La dichiarazione che il professionista non si trova in nessuna situazione di incompatibilità con l'incarico, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché la dichiarazione che il professionista non potrà assumere incarichi di qualsiasi tipo conferiti da Sindaco, Assessori, Dirigenti o responsabili e affini entro il secondo grado;
- La dichiarazione che il professionista non accetterà incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato;
- La dichiarazione di accettazione del regolamento comunale.

ART. 6 – Atti di transazione

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dal presente articolo.

Per tutti i giudizi il Legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una

transazione della lite. Il Legale in tale ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta comunale.

Nel caso in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il Legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

ART. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico Forense.

ART. 8 – Efficacia ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, da effettuarsi dopo divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.